REGOLAMENTO (CEE) N. 2709/77 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1977

relativo all'apertura di preferenze tariffarie per i tabacchi grezzi o non lavorati della sottovoce 24.01 A ex II della tariffa doganale comune a favore dei paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che con la dichiarazione comune d'intenzione relativa allo sviluppo delle relazioni commerciali con lo Sri Lanka, l'India, la Malaisia, il Pakistan e Singapore (3) la Comunità si è dichiarata disposta a ricercare soluzioni ai problemi del settore commerciale che potrebbero incontrare questi paesi, nonché i paesi in via di sviluppo situati nella stessa regione geografica;

considerando che in particolare per l'Indonesia, i tabacchi grezzi o non lavorati diversi dal tipo Virginia, della sottovoce tariffaria 24.01 A ex II, sono un importante prodotto di esportazione ; che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate può rappresentare una soluzione per i problemi che si pongono al riguardo e che è pertanto opportuno che questi tabacchi vengano inseriti nel sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ; che, a motivo della sensibilità generale del settore del tabacco e della necessità di salvaguardare gli interessi dei paesi associati nonché gli Stati ACP in questo settore, è tuttavia opportuno stabilire per i tabacchi grezzi o non lavorati in questione un particolare regime consistente nella concessione di una riduzione del dazio doganale applicabile ai prodotti in questione, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario ;

considerando che l'offerta in oggetto è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità nell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, svoltasi a Parigi nei giorni 19—21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare gradualmente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente le importazioni di manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre 1971 ; che, tuttavia, per taluni tipi di tabacco, tale sistema di preferenze tariffarie è stato reso applicabile dal 1974 e che sembra opportuno applicarlo anche a tabacchi della sottovoce tariffaria 24.01 A ex II ;

considerando pertanto opportuno che, per i suddetti tabacchi grezzi o non lavorati, diversi dal tipo « Virginia », originari dei paesi e territori di cui all'allegato, la Comunità proceda nel 1978 all'apertura di un massimale comunitario di 2 500 t al dazio doganale del 7 %, con riscossione minima di 33 UC per 100 kg di peso netto e con riscossione massima di 45 UC per 100 kg di peso netto ;

(1) GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 16.
(2) Parere reso il 26/27 ottobre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 195.

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (1), il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che è opportuno riservare il beneficio del regime tariffario in questione ai prodotti originari dei paesi e dei territori considerati ; che il concetto di « prodotti originari » è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (2) ; che le imputazioni delle importazioni ad un massimale devono essere effettuate man mano che i tabacchi in oggetto sono presentati in dogana coperti da una dichiarazione di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ; che tale modo di gestione deve prevedere la possibilità del ripristino dei dazi doganali non appena il suddetto massimale è raggiunto su scala comunitaria ;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente sollecita fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di imputazione sul massimale e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure al fine di ristabilire i dazi doganali quando sia raggiunto il massimale ;

considerando che è opportuno prevedere misure che permettano di evitare qualsiasi grave perturbazione in un settore dell'attività economica della Comunità e di dare, a questo scopo, alla Commissione la facoltà di ripristinare parzialmente o integralmente i dazi normali della tariffa doganale comune onde evitare tale perturbazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978 i dazi della tariffa doganale comune per i tabacchi grezzi o non lavorati, diversi dal tipo « Virginia », della sottovoce tariffaria 24.01 A ex II, sono sospesi a livello del 7 % con riscossione minima di 33 UC per 100 kg di peso netto e con riscossione massima di 45 UC per 100 kg di peso netto.

2. Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato.

Tuttavia, le importazioni che beneficiano dell'esenzione dei dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili sul massimale di cui al paragrafo 3.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di « prodotti originari » è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, il beneficio di tale sospensione è accordato per i tabacchi in oggetto entro il limite di un massimale comunitario di 2 500 t.

Articolo 2

Non appena raggiunto a livello comunitario il massimale calcolato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, previsto per le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento per le importazioni dei tabacchi in oggetto da tutti i paesi considerati e fino alla fine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sul massimale comunitario delle importazioni dei tabacchi in questione viene effettuata man mano che i suddetti prodotti sono presentati in dogana coperti da dichiarazioni d'immissione al consumo e accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale soltanto se il certificato di origine di cui sopra viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo del massimale è accertato a livello comunitario sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione emana, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le misure necessarie al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi normali nei confronti di tutti i paesi e territori di cui al precedente articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul massimale comunitario di cui

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 178.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

all'articolo 1, paragrafo 3, sia in valore espresso in unità di conto sia in quantità espressa in tonnellate.

Articolo 6

Quando le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono nella Comunità a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in causa riguardo al/ai paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere prese in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato a una sola regione della Comunità.

Articolo 7

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 6, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronunzia entro un massimo di 10 giorni lavorativi con decorrenza dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento attuato dalla Commissione entro un periodo di 10 giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza indugio e può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, il provvedimento.

Articolo 8

Gli articoli 6 e 7 lasciano salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato e quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. OUTERS

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan
208 Algeria
236 Alto Volta
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh
469 Barbados
284 Benin
675 Butan
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana
508 Brasile
328 Burundi
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad
512 Cile
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea
257 Guinea Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti
424 Honduras
306 Impero Centrafricano
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
636 Kuwait
684 Laos
395 Lesotho
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi
701 Malaisia
667 Maldive
232 Mali
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal
432 Nicaragua
240 Niger
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
440 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde
066 Romania
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia
669 Sri Lanka
224 Sudan
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
350 Uganda
524 Uruguay
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
322 Zaire
378 Zambia

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della genomenclatura 1977, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
205 Ceuta e Melilla
044 Gibilterra
740 Hong Kong
471 Indie occidentali
202 Isole Canarie
463 Isole Cayman
802 Isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald ; isola Norfolk
808 Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
529 Isole Falkland e dipendenze
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
812 Oceania britannica
822 Polinesia francese
329 Sant'Elena e dipendenze
890 Terre australi ed antartiche francesi / Territorio antartico australiano / Territorio antartico britannico
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
814 Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola di Niue, isola di Ross, isole Tokelau)

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.